

*Unione Europea
Repubblica Italiana*



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Aree e Servizi Tecnici centrali

Ufficio Regionale del Genio Civile

Ufficio Regionale di Committenza

Osservatorio Lavori Pubblici

Organismo di Ispezione

Modalità di iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.

Art. 1 Istituzione degli Albi Operatori Economici ed oggetto dei medesimi

1. La L.R. 12/2011, come in ultimo modificata dalla L.R. 12/2023, ha previsto:
 - l'istituzione, all'art. 12 comma 1, dell'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito denominato "Codice"), i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50;
 - l'istituzione, all'art. 12 comma 2, dell'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura.
2. Gli albi regionali di cui al punto precedente sono aperti a tutti i soggetti di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 36/2023 e vi sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispettivamente lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. e servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.
3. Agli albi regionali di cui all'art. 12 commi 1 e 2 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. attingono gli enti di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale.
4. Le presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., ne disciplinano i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti, ed ogni altro profilo di gestione.
5. Gli operatori economici già iscritti negli elenchi istituiti con D.A. n.14/Gab del 25 marzo 2021,

esistenti alla data di pubblicazione degli avvisi per l'iscrizione agli albi, transiteranno automaticamente nei nuovi elenchi, per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore dei nuovi albi. Entro il suddetto termine, dovranno procedere alla conferma della volontà di permanenza nell'albo, unitamente all'aggiornamento dei dati e della documentazione non più in corso di validità. Il mancato adempimento a quanto previsto al periodo precedente determinerà la sospensione dell'operatore economico dall'albo e, decorsi infruttuosamente ulteriori trenta giorni, la relativa cancellazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 9. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti eventualmente ritenute necessarie ai fini della conferma dell'iscrizione. A seguito dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni e dell'emanazione degli avvisi per gli albi, le suddette iscrizioni, qualora confermate, seguiranno le previsioni ivi contenute.

6. Come previsto dal comma 3 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante, così come analogamente è facoltà di ogni stazione appaltante escludere dai propri inviti gli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'allegato II.1 del Codice.

Art. 2 – Ambito applicativo e soggetti ammessi

1. Gli Albi degli Operatori Economici saranno utilizzati nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di architettura e ingegneria, di cui al Codice ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici ivi compresa ogni modifica successiva ed integrazione.

2. È fatta salva la facoltà della stazione Appaltante di procedere fuori dall'Albo:

- qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo Operatori Economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto dal Codice;
- qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla stazione Appaltante, all'interno dell'Albo non sia possibile reperire Operatori Economici idonei;

3. Ai sensi degli art. 65 e 66 del Codice, sono ammessi all'iscrizione agli Albi i seguenti Operatori Economici, previa valutazione del Dipartimento Regionale Tecnico:

Per l'albo di cui al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziate, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Per l'albo di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., gli operatori economici di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023 e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del

codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

4. L'iscrizione, con provvedimento motivato da parte del Dipartimento Regionale Tecnico, potrà non essere disposta e potrà essere sospesa per gli Operatori economici che abbiano in corso un contenzioso con l'Amministrazione, per tutta la durata del contenzioso.

Art. 3 - Struttura degli albi

1. L'Albo degli Operatori Economici di cui al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. è articolato in elenchi di operatori e in categorie merceologiche e (per i lavori) relative classifiche. Tali elenchi di categorie merceologiche sono presenti sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it -sezione Albo Operatori Economici ed indicati negli avvisi per l'iscrizione agli albi.

2. L'elenco delle categorie può essere soggetto ad aggiornamento, anche in conseguenza di sopravvenute disposizioni legislative.

3. Gli elenchi di Operatori Economici disponibili per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. sono suddivisi in:

a) Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.

b) Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di servizi e forniture

L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di servizi e forniture ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

4. L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo degli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. ha facoltà di registrarsi indicando il titolo professionale posseduto nonché la tipologia di servizi per i quali si richiede l'iscrizione.
5. La responsabilità della tenuta dell'Albo ed il suo aggiornamento è in capo al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico.

Art. 4 – Requisiti soggettivi di ammissione agli albi

1. Ai fini dell'iscrizione agli albi, gli Operatori Economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice;
 - c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
2. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, gli Operatori Economici dovranno altresì possedere i seguenti requisiti:
 - a) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
 - b) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice;
 - c) Certificazioni equipollenti;
 - d) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00;
3. Per gli affidamenti di servizi e forniture, al fine di consentire all'Amministrazione la conoscenza dei requisiti speciali di cui all'art. 100 comma 1 e riguardanti l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria nonché la capacità tecnica e professionale, l'operatore economico potrà produrre la relativa documentazione, che a titolo esemplificativo si elenca di seguito:
 - a) Dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato globale d'impresa, maturato negli ultimi tre esercizi finanziari;

- b) Dichiarazione sostitutiva riportante l'elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre anni, analoghi a quelli delle categorie oggetto di richiesta di iscrizione;
 - c) Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità" (il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni atte a comprovare la propria capacità tecnica).
4. Per l'iscrizione all'albo degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, gli Operatori Economici dovranno inoltre possedere il requisito dell'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti interessati dovranno altresì produrre curriculum professionale, da cui si evincano natura e tipologia dei servizi di ingegneria e architettura già espletati e i relativi importi dei lavori, con riguardo alle categorie di opere oggetto della richiesta di iscrizione.

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale www.lavoripubblici.sicilia.it sezione "*Albo Operatori Economici*". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi/elenchi qualificati degli Operatori Economici dell'Ente. Sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it sono presenti le istruzioni operative per la corretta gestione della procedura da parte degli utenti.
2. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'Operatore Economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.
3. Non sono accettate istanze di iscrizione presentate in modo difforme da quanto indicato ai punti precedenti .
4. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.
5. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal sistema durante la compilazione.
7. L'istanza di iscrizione verrà registrata in modo automatizzato, ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, e verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'Operatore Economico entro 30 (trenta) giorni.
8. L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione, che ha valore di notifica, e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione "*Albo Operatori Economici*".
9. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

10. L'elenco operatori economici si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

11. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di iscrizione, prima del rigetto il Dipartimento Regionale Tecnico comunicherà all'Operatore Economico i motivi che ostano all'accoglimento della medesima, indicando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all'iscrizione.

12. Gli Operatori Economici iscritti dovranno comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre trenta (30) giorni dal suo verificarsi, l'eventuale perdita o modifica dei requisiti richiesti, l'eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante e qualsiasi altra variazione dei dati indicati nella domanda di iscrizione.

13. Gli Albi sono dinamicamente aggiornati dal Dipartimento Regionale Tecnico.

14. L'ammissione all'Albo dell'Operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Dipartimento Regionale Tecnico.

15. La pubblicazione delle presenti disposizioni, degli Albi degli Operatori Economici e dei relativi avvisi, nonché la diffusione della documentazione ivi richiamata e la stessa istituzione degli Albi, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici.

16. L'Operatore Economico, con il completamento della procedura di iscrizione, prende atto ed accetta che tutte le comunicazioni inviate da Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico all'area riservata dell'Operatore Economico saranno considerate a tutti gli effetti notificate e conosciute dall'Operatore economico stesso, che, prendendone visione, se ne assume ogni responsabilità.

Art. 6 – Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà del Dipartimento Regionale Tecnico procedere, in ogni momento, anche mediante accertamenti a campione, e secondo criteri di rotazione, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dagli Operatori Economici ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione in originale nella loro esclusiva disponibilità a comprova di quanto dichiarato e agli enti preposti la documentazione per la verifica dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici, sottoposti alle verifiche, verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella eventualmente già in possesso dell'Amministrazione, nei limiti in cui quest'ultima sia in corso di validità ai sensi di legge.

Art. 7 – Revisione e aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo verrà aggiornato, anche su eventuale istanza degli stessi Operatori Economici, non appena

venga meno o cambi una delle condizioni di cui alle dichiarazioni sottoscritte in sede di iscrizione.

2. Gli albi hanno validità permanente. L'iscrizione ha pertanto durata illimitata a decorrere dalla comunicazione di avvenuta iscrizione, salvo che intervengano provvedimenti di revoca, modifica o cancellazione dall'elenco, d'ufficio o su richiesta dell'operatore economico.

3. Ai fini di una corretta gestione degli elenchi, gli operatori economici dovranno manifestare, con cadenza triennale, la volontà di permanere nell'elenco stesso, unitamente alla persistenza dei requisiti per l'iscrizione. Sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it sono presenti le istruzioni operative per la corretta gestione della procedura di conferma dell'iscrizione e di presentazione della documentazione a supporto.

Art. 8 – Variazioni su richiesta dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico potrà richiedere in ogni momento la variazione di dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita richiesta di variazione, secondo le istruzioni reperibili sul sito www.lavoripubblici.sicilia.it, e mediante la compilazione dei modelli messi a disposizione.

2. La richiesta verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'Operatore Economico entro 30 (trenta) giorni.

3. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta di variazione, prima del suo rigetto, il Dipartimento Regionale Tecnico comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento, indicando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione.

Art. 9 - Sospensioni e cancellazioni dall'Albo

1. Il Dipartimento Regionale Tecnico provvederà a sospendere dall'Albo l'Operatore Economico nei seguenti casi:

a) mancata comunicazione, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale a divenire affidatario di contratti pubblici;

b) mancata trasmissione della conferma dell'iscrizione, con i relativi allegati, entro il termine di 30 giorni dal raggiungimento del triennio di iscrizione;

2. Il Dipartimento Regionale Tecnico provvederà alla cancellazione degli Operatori Economici dall'Albo nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione avanzata dall'Operatore Economico;

b) cessazione dell'attività d'impresa, in qualunque modo accertata;

c) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, accertata dal Dipartimento Regionale Tecnico o dichiarata dallo stesso Operatore Economico;

d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

- e) mancata trasmissione della conferma della volontà di permanere nell'Albo, con i relativi allegati, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del comma 1;
- f) mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione all'Albo, nel caso di specifica richiesta, entro il termine assegnato;
- g) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertata dai competenti organi preposti;
- h) altri eventuali casi previsti dalla normativa.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e c) possono riferirsi anche a singoli elenchi o categorie di iscrizione.

3. Nei casi di cui al presente articolo, il Responsabile del Procedimento compirà gli accertamenti del caso e procederà alla contestazione scritta degli addebiti. L'Operatore Economico interessato potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine che gli verrà assegnato, prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione. L'operatore economico cancellato potrà richiedere una nuova iscrizione, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 10 – Trattamento dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

1. Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

2. Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione delle attività previste, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

3. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

4. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle

informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

5. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione saranno reperibili sulla pagina "privacy" del sito web istituzionale.

6. Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovo dell'iscrizione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal GDPR.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli operatori economici iscritti agli Albi dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 12 - Norma di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

2. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico e si applicano alle procedure da avviarsi dopo tale termine.

3. Le presenti disposizioni si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali. In caso di contrasto tra le previsioni, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13- Pubblicità

1. Le presenti disposizioni sono approvate con Decreto del Dirigente Generale e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico e sul sito internet www.lavoripubblici.sicilia.it.